



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**

Registro Ordinanza: / 5499 / 3007  
Registro Generale: 8012/2007

**Sezione Sesta**

**composto dai Signori:** Pres. Claudio Varrone  
Cons. Carmine Volpe  
Cons. Paolo Buonvino Est.  
Cons. Aldo Scola  
Cons. Francesco Caringella



ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del 23 Ottobre 2007.

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

*AIR ONE S.P.A.*

rappresentata e difesa dall'Avv. *ANGELO CLARIZIA*  
con domicilio eletto in Roma *VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2*

**contro**

*MINISTERO DEI TRASPORTI, ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE*  
rappresentati e difesi dall'*AVVOCATURA GEN. STATO*  
con domicilio in Roma *VIA DEI PORTOGHESI 12*

*REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA*  
rappresentata e difesa dall'Avv. *GRAZIANO CAMPUS*  
con domicilio eletto in Roma *VIA LUCULLO, 24*  
presso *REGIONE SARDEGNA UFFICIO DI RAPPRESENTANZA*

**e nei confronti di**

*VOLARE S.P.A.*

rappresentata e difesa dagli Avv.ti *DANIELA ZAVATTARELLI* e *FRANCO GAETANO SCOCA*  
con domicilio eletto in Roma *VIA GIOVANNI PAISIELLO 55* presso *FRANCO GAETANO SCOCA*

per l'annullamento dell'ordinanza del *TAR LAZIO - ROMA: Sezione III TER n.4671/2007*, resa tra le parti, concernente *IMPOSIZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO*;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello:

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*MINISTERO DEI TRASPORTI, ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE,*  
*REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, VOLARE S.P.A.:*

Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino  
e uditi, altresì, per le parti l'Avv. CLARIZIA, l'Avv. SCOCA, l'Avv. ZAVATTARELLI,  
l'Avv. CAMPUS e l'Avv. dello Stato DI PALMA;

Ritenuto che il provvedimento assunto in conformità con la decisione comunitaria incide  
sull'organizzazione d'impresa dell'appellante e che di tali conseguenze l'Enac è tenuta farsi carico  
entro trenta giorni attraverso la revisione della convenzione in atto, anche tenuto conto di quanto  
precisato nella documentazione versata in atti dall'Avvocatura Generale dello Stato e, in particolare,  
della ministeriale in data 9 ottobre 2007, n. 3869;

rilevato, peraltro, che il provvedimento impugnato è consequenziale alla decisione comunitaria  
del 23 aprile 2007,

P.Q.M.

respinge l'istanza nei termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria  
della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 23 Ottobre 2007

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

\*\*\*\*\*

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso n. 8012/2007) è stata trasmessa al  
Uffic. Trasporti, Regione Sardegna, Tar Lazio (RA)  
..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma .....

IL DIRIGENTE

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE VI)

È copia conforme all'originale che si  
rilascia ai sensi di legge a richiesta  
di AVV. CLARIZIA.....

Sono fogli 160/10.....  
Roma, li 24/10/07.....

Il Direttore della Sezione

*[Handwritten signature]*